



# COMUNE DI BRONDELLO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.24 DEL D.L.VO N. 175/2016: "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"

L'anno duemiladiciassette addì 19 del mese di settembre alle ore 21.00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge il Consiglio Comunale in sessione pubblica straordinaria di prima convocazione con la presenza dei Sigg.:

1	SECCO FLAVIO	SINDACO	PRESENTE
2	GIUSIANO ANSELMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
3	PEROTTO DORA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4	ARNAUDO ELISA	CONSIGLIERE	ASSENTE
5	MAERO FRANCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
6	ROERA GIANLUCA	CONSIGLIERE	PRESENTE
7	DUTTO IVANO	CONSIGLIERE	PRESENTE
8	SANTANGELO ROSETTA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9	MORELLO COSTANZO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10	ARNAUDO SILVIO CARLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
11	MORELLO GIANMATTEO	CONSIGLIERE	PRESENTE

TOTALI PRESENTI: 10 TOTALI ASSENTI : 1

Ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000 partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. MANZONE Gianluigi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., art. 4 comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente e indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Riconosciuto, nel contempo, che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) Produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) Realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato in base a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti oppure allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) Servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici previste all'art.3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...omissis...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini i cui sopra, devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – vale a dire di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, di cui all’art. 4, c.1. T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4, comma 2, T.U.S.P;
- 3) Sono tra quelle previste dall’art. 20, comma 2 , T.U.S.P., ossia:
  - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 (un milione) di euro;
  - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, (tenuto conto che per le società di cui all’art.4, comma 7, D.L.vo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto correttivo);
  - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art.4 T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni di cui al predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Verificato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici d’interesse generale a rete di cui all’art. 3 bis, del decreto legislativo n. 138/2011, anche fuori dall’ambito territoriale del Comune in considerazione del fatto che l’affidamento dei servizi in corso affidati alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;
- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite o autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Rilevato che le società in “house providing”, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D.L.vo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell’art.4, comma 1 , D.L.vo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati attraverso le attività ed i servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Riconosciuto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, comma 1 , T.U.S.P. , e che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l’esito della ricognizione effettuata, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta ed allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto delle due società partecipate oggetto di questa ricognizione straordinaria, vale a dire:

–*A.c.d.a. Azienda Cuneese dell’Acqua Spa*- che provvede alla gestione del servizio idrico integrato –partecipazione detenuta 0,02 pari a n. 1.000 azioni;

–*Fingranda Spa*- società indirizzata a promuovere lo sviluppo della comunità provinciale assumendo iniziative per promuovere e coordinare attività nei settori economico, commerciale, culturale, sportivo e turistico –partecipazione detenuta 0,12% pari a 50 azioni del valore nominale di € 51,64 per un totale di € 2.582,00;

Considerato che ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P.. occorre individuare le partecipazioni da alienare e che l’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguiendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra citato sussistono le motivazioni per l’alienazione delle partecipazioni della sotto elencata società:

–*società Fingranda Spa* in quanto non svolgendo servizi pubblici essenziali non rientra negli scopi istituzionali dell’Ente;

Attesa la necessità di procedere alla cessione delle partecipazioni della società Fingranda Spa;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Bilancio, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.L.vo n. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI : 7

ASTENUTI : 3 (Morello Costanzo, Arnaudo Silvio Carlo e Morello Gianmatteo9

CONTRARI: 0

resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

## DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, prendendo atto che allo stato attuale il Comune di Brondello detiene le seguenti partecipazioni societarie come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- **A.c.d.a. Azienda Cuneese dell'Acqua Spa**- che provvede alla gestione del servizio idrico integrato –partecipazione detenuta 0,02 pari a n. 1.000 azioni;

**Fingranda Spa**- società indirizzata a promuovere lo sviluppo della comunità provinciale assumendo iniziative per promuovere e coordinare attività nei settori economico, commerciale, culturale, sportivo e turistico –partecipazione detenuta 0,12% pari a 50 azioni del valore nominale di € 51,64 per un totale di € 2.582,00.

2. Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa il mantenimento senza interventi delle attuali partecipazioni nella seguente società:

- **I.A.C.D.A. s.p.a. (Azienda Cuneese dell'Acqua)** che provvede alla gestione del servizio idrico integrato. Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 ed oggi dal D.L.vo n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed, in parte, dall'art.23 bis del D.L. n. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma.

3. Di dare atto che la società sopra citata rientra nel novero delle “società che svolgono servizi di interesse generale” e pertanto strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali.

4. Di dare atto che non verranno mantenute le attuali partecipazioni e si provvederà conseguentemente all'alienazione delle azioni detenute nella seguente società in quanto non svolge servizio pubblico essenziale e non rientra negli scopi istituzionali dell'Ente:

- **Fingranda Spa**, società indirizzata a promuovere lo sviluppo della comunità provinciale assumendo iniziative per promuovere e coordinare attività nei settori economico, commerciale, culturale, sportivo e turistico –partecipazione detenuta 0,12% pari a 50 azioni del valore nominale di € 51,64 per un totale di € 2.582,00

mediante procedura ad evidenza pubblica.

5. di incaricare i competenti Uffici comunali alla predisposizione delle procedure amministrative finalizzate alla cessione di cui trattasi.

6. Di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di propria competenza all'organo di revisione economico-finanziaria e ai rappresentanti legali delle società partecipate di cui sopra.

7. Di provvedere, mediante i competenti Uffici comunali, alla comunicazione dell'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, rendendo disponibili le informazioni alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ed alla struttura Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) come previsto all'articolo 15 e ai rappresentanti delle società partecipate di cui sopra.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to SECCO Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MANZONE dott. Gianluigi

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20.09.2017 al 05.10.2017 ai sensi dell'art.124 del D.lgs.18.08.2000,n.267.

#### OPPOSIZIONI

Li 20.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MANZONE dott. Gianluigi

Ai sensi dell'art.49,comma 1,del D.lgs. 267/2000 sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> contrario in quanto _____  Data 19.09.2017	p.. IL RESPONSABILE il Segretario comunale f.to MANZONE dott. Gianluigi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario in quanto _____  Data 13.09.2017	IL RESPONSABILE BOSIO dott.ssa Valeria

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 20.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MANZONE dott. Gianluigi

COMUNICATA AL PREFETTO il..... Prot. n .....(Art.135,comma 2, D.lgs 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....

- Dopo il decimo giorno dal primo di pubblicazione in quanto non soggetta al controllo preventivo di legittimità (art.134,comma 3°, D.lgs. n.267/2000;
- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4°, del D.lgs. n.267/2000);

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE